



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio Amministrativo

Gestione convenzionata tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo

Regolamento per il servizio di trasporto scolastico

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai bambini residenti nelle frazioni del Comune di Villa Santina che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado.

Possono usufruire del servizio anche bambini non residenti nel Comune di Villa Santina frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, su presentazione di apposita domanda e relativa autorizzazione sindacale.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio può essere svolto mediante appalto e/o mediante gestione diretta, perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.

I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, con provvedimento del Responsabile UC "Istruzione Pubblica", sentito l'Assessore competente.

Tale provvedimento terrà conto:

- delle richieste pervenute dagli aventi diritto;
- degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani prevista dalle scuole;
- del calendario scolastico
- degli stradari di riferimento;
- dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

ART. 4 - FERME DELLO SCUOLABUS

Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Responsabile UC "Istruzione Pubblica".

Oltre alle fermate principali nei centri frazionali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti, rispettando i seguenti criteri:



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio Amministrativo

Gestione convenzionata tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo

- a. il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere, di norma, inferiore a 3;
- b. le fermate devono avere tra di loro una distanza non inferiore a 400 metri;
- c. deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
- d. per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- e. si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dai Servizi Sociali.

ART. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Ufficio Istruzione del Comune, entro il 30 agosto di ogni anno. Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

La domanda s'intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. Entro tale termine gli interessati dovranno richiedere all'Ufficio competente l'orario di massima di partenza e arrivo dello scuolabus e il luogo delle fermate.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino.

L'iscrizione al servizio ha validità annuale; eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.

L'ACCETTAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4^a e 5^a della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'accompagnatore a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

Non essendo previsto presso la scuola secondaria di 1° grado il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio Amministrativo

Gestione convenzionata tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo

genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

ART. 7 – ELECO IDENTIFICATIVO

Verrà redatto un elenco identificativo degli iscritti alla fruizione del servizio. Alla famiglia verrà comunicato uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per comunicazioni urgenti in merito al servizio.

Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole ed agli operatori del servizio (autisti ed accompagnatori)

Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus l'Amministrazione Comunale prevede un servizio di accompagnamento sugli scuolabus (obbligatorio solo per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia)

Nei confronti dei bambini trasportati; l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;

cura la consegna dei bambini della scuola dell'infanzia o della scuola primaria agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;

sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;

non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4^a e 5^a

della scuola primaria, autorizzati dai genitori con le modalità previste dal precedente articolo 6, verifica che non sussistano situazioni di pericolo per l'incolumità dell'alunno.

Negli altri casi, qualora il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro sarà portato presso la sede comunale, dove il genitore dovrà ritirarlo, a meno che il genitore o l'adulto dallo stesso delegato al ritiro del bambino, non sia presente alla fermata successiva.

Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il SERVIZIO SARA' SOSPESO ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata.

ART. 8 – COMPORTAMENTO UTENTI

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio Amministrativo

Gestione convenzionata tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo

sull'autobus oggetti pericolosi.

Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare all'ufficio competente l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/ dell'autista, il Responsabile del Servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

ART. 9 – CONTRIBUTI

Il Comune di Villa Santina, nell'ambito degli interventi rivolti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche, può prevedere un contributo a favore degli alunni della scuola dell'obbligo che, per raggiungere quotidianamente le sedi scolastiche, in assenza del servizio di trasporto comunale, sono costretti a ricorrere a servizi di linea o noleggio o all'utilizzo di mezzi propri. I criteri e le modalità di erogazione di detto contributo saranno oggetto di specifico provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 10 - TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Lo scuolabus di proprietà comunale è a disposizione nei giorni e negli orari annualmente comunicati alle scuole del territorio comunale, per viaggi a scopo culturale-didattico, regolarmente autorizzate dall'autorità scolastica competente. L'Amministrazione comunale può estendere l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche, organizzate o dall'Amministrazione comunale o realizzate in collaborazione con essa, rivolte esclusivamente a minori in età di scuola dell'infanzia o dell'obbligo e ai loro accompagnatori.

All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Scuola provvede a comunicare ad ogni scuola la disponibilità in termine di giorni ed orari per richieste relative a viaggi didattico-culturali.

La Dirigenza Scolastica deve trasmettere un calendario di richieste annuale entro il 30 Ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste l'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici provvederà a segnalarlo alla Dirigenza Scolastica, al fine della valutazione delle priorità, da parte della stessa.

Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo.

Nel limite delle possibilità organizzative della Scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.

Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa - sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività. Per quanto riguarda le gite, lo scuolabus potrà essere adibito al trasporto di tutti gli iscritti ai servizi estivi, indipendentemente dalla loro residenza.